



**TRIBUNALE ORDINARIO DI
LATINA**

Sezione controversie di lavoro

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice del Lavoro, dott. Alessandro GATANI, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa per controversia di lavoro, in epigrafe indicata, promossa con ricorso depositato 14 maggio 2001 da:

- G. M.

Domiciliato elettivamente in Latina, nello studio dell' Avv. Zeppieri e rappresentato e difeso per procura in margine al ricorso dall'Avv. Massimo D'Ambrosio- Ricorrente

contro

POSTE ITALIANE S.p.A. - già Ente Pubblico Economico -, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato elettivamente Poste Italiane S.p.A. Filiale di Latina, rappresentato e difeso, giusta procura generali alle liti per notar Ambrosone Pierluigi, di repertorio n°26120 e di Raccolta n°5391 del 13/2/01, dall'Avv. Lucio Agostino Mario Hyeraci

Nonché

Convenuta -Gestione Commissariale Fondo Buona Uscita Poste Italiane S.p.A. in persona del Commissario ad acta dott. Mario Di Bernardo

Domiciliato elettivamente in Latina, via Isonzo - condominio l'Orologio b\27, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pesce e rappresentato e difese per procura in margine alla memoria difensiva dall'Aw. Dario Bozzelli *Convenuta* –

OGGETTO: riliquidazione indennità di buona uscita-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 14 maggio 2001, il ricorrente in epigrafe indicate, adiva questo giudice del lavoro ai fine di ottenere una pronuncia di condanna delle odierne convenute alla rideterminazione della indennità di buona uscita e per l'effetto condannare le odierne convenute a titolo di importi differenziali tra l'indennità di buona uscita percepita e quella asseritamente spettante per le seguenti ragioni di diritto ;

1. Omessa considerazione della 14' mensilità nel computo della indennità di buona uscita e del T.F.R.
2. Omesso calcolo del trattamento di quiescenza da parte dell' IPost sulla base di quanto percepito con l'ultimo stipendio, in data 1.6.2000. anziché su quello dei 29.02.1998 come liquidato dal citato Istituto.
3. In subordine, qualora non venisse ritenuta fondata la doglianza di cui al capo 1) della domanda, . accertare e dichiarare il diritto di G.M. all'integrazione di quanto già percepito a titolo di indennità di buonuscita con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 28\2\1998.
4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione della aliquota IRPEF uniforme tra quella applicata dall'IPost e quella applicata dalle Poste Italiane S.p.A. all'atto della liquidazione del T.F.R.
5. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi erogata l'indennità di buona uscita previa inclusione nella base contributiva di tutto quanto percepito con l'ultima busta paga, senza alcuna esclusione.
Si costituivano le Poste Italiane S.p.A., deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della avvenuta trasformazione dell'Ente Poste in Poste S.p.A. e della attribuzione ad un organismo diverso rappresentato dall'Ipost., oggi costituito, del compito di corrispondere il trattamento di quiescenza ai dipendenti postali per il periodo posteriore al 1\8\1994,

Si costituiva parimenti l'Ipost, in persona dei Commissario ad acta della Gestione Commissariale Fondo Buona Uscita Poste Italiane S.p.A., contestando la fondatezza del ricorso proposto da parte ricorrente e chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizio, parte ricorrente dichiarava espressamente di rinunciare al capo della domanda di cui al punto III del proprio ricorso introduttivo, di cui al punto 5 dell'odierna esposizione, concernente "l'errata determinazione della indennità di buona uscita dovuta dall'Ipost al ricorrente, per: erronea individuazione della base contributiva utile ai fini del calcolo, in violazione della normativa vigente",
Insisteva l'odierno ricorrente nella richiesta di condanna delle odierne convenute con riferimento agli ulteriori punti della domanda di parte ricorrente.

La causa, istruita solo con produzioni documentali veniva dunque discussa e decisa all'udienza del 19\12\2002 come da infrascritto dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto. Preliminarmente occorre rilevare come ai sensi del disposto dell'art. 53 L.449 del 27/12/1997, il legislatore abbia previsto che a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'art. 2. comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (successivamente prorogato all'1/3/1998) al personale dipendente dalla società medesima spettano:

il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'allinea del presente, comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542. per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, dal 1 agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominata per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla società «Poste italiane» del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo.

Alla luce di tale disposto normativo, pertanto, fondata deve ritenersi la richiesta estromissione dal giudizio della società Poste Italiane S.p.A., in considerazione del difetto di legittimazione passiva della stessa, con riferimento a tale capo del ricorso. Tuttavia la società Poste Italiane S.p.A., deve ritenersi legittimata con riguardo alla subordinata di parte ricorrente nell'ipotesi, concernente la richiesta di condanna delle Poste Italiane S.p.A., a rimborsare quanto trattenuto in busta paga per il periodo compreso tra il 1\1\1996 ed il 28\2\1998 con inclusione della 14^a mensilità della componente la base contributiva su cui calcolare il 9,60% ai fini dell'accantonamento obbligatorio, nonché con riferimento a quanto disposto al punto 4 della presente esposizione.

Il quadro normativo offerto dal legislatore, prevede dunque una diversità di disciplina in considerazione della data collocamento a riposo del dipendente delle Poste italiane istante. Nel caso di specie, considerato che M.G. veniva posto in regime di quiescenza in data 1\6\2000, il ricorrente ha visto applicare nei propri riguardi un doppio regime;

a) l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di privatizzazione delle Poste Italiane.

b) il T.F.R. calcolato ai sensi del disposto di cui all'art. 2120 cc. per il successivo periodo. Tale essendo il panorama normativo, occorre dunque esaminare i due capi del ricorso per i quali parte ricorrente chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento delle somme richieste:

in primo luogo, con riguardo alla richiesta inclusione nei calcolo della indennità di buona uscita della 14^a mensilità) occorre rilevare quanto segue: assume parte ricorrente la illegittimità della mancata considerazione, ai fini del calcolo della indennità di buona uscita maturata dal ricorrente, del disposto di cui al DPR 1032/1973, secondo cui per il calcolo della stessa occorre far riferimento all'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva (vedi art. 3 legge cit).

Sostiene inoltre a suffragio delle proprie argomentazioni, come le stesse parti sociali abbiano in sede di contrattazione pattizia convenuto di inserire la 14 mensilità nel novero delle componenti della retribuzione fissa posta quale base di calcolo della provvidenza di fine rapporto. Le argomentazioni non sono fondate ed in quanto tali devono essere rigettate.

In primo luogo occorre rilevare che la norma di cui all'art. 3 del DPR. 1032\73 deve essere letto congiuntamente al disposto di cui al successivo articolo 38, che provvede ad indicare in maniera analitica quali siano le voci retributive cui far riferimento per determinare la base di calcolo della richiesta indennità di buona uscita.

Prevede infatti la norma citata come la base contributiva della indennità in questione sia costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni:

-indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

-assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

-indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, [dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni] (1) e [dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici] (2);

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Nessuna previsione di legge consente di ampliare la base di calcolo della ex indennità di buona uscita

sino a comprendervi anche le somme percepite a titolo di I4^A.

Privo di rilevanza nel caso di specie deve essere considerato il richiamo alla clausola pattizia sottoscritta dalle parti in data 19\6\1997.

Ciò in quanto, per orientamento consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e di merito, deve ritenersi insussistente un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, non essendo la stessa prevista da nessuna norma pattizia o legislativa.

Lo stesso accordo richiamato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, (accordo economico del giugno 1997) nessuna valenza può assumere nei riguardi dell'unico soggetto legittimato ad erogare il T.F.R., stante la riferibilità del disposto di cui all'art. 29\93 alle sole pubbliche amministrazioni cui non e' dato comprendere le Poste S.p.A., in seguito alla avvenuta privatizzazione.

Tale accordo dal valore eminentemente pattizio e, al pari dell'accordo economico, deve ritenersi avere efficacia solo tra le parti stipulanti, senza poter estendere la propria valenza anche nei riguardi di un soggetto terzo, rappresentata dalla gestione commissariale oggi resistente.

Si consideri altresì come la citata I4^A nell'ambito dell'accordo economico collettivo del biennio 1996-1997 ha previsto l'introduzione di una voce retributiva denominata I4^A mensilità in sostituzione di quanto previsto dal punto 6 del medesimo accordo, concernente il compenso incentivante di cui all'art. 61 CCNL del 26\11\1994 soppresso con il 31\12\1995.

Pertanto, in considerazione della natura variabile di tale voce retributiva, la stessa non può certo essere compresa nella previsione di calcolo per determinare l'ammontare della indennità di buona uscita spettante al ricorrente. E ciò anche per orientamento consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui deve ritenersi insussistente un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, non essendo la stessa prevista da nessuna norma pattizia o legislativa.

Con riferimento alla ulteriore richiesta di condanna dell'Ipost per l'errata determinazione della indennità di buona uscita dovuta al ricorrente in quanto calcolata sullo stipendio da questi percepito alla data del 28\2\1998, occorre rilevare come tale domanda sia fondata e possa quindi trovare accoglimento.

Infatti, con la privatizzazione dell'Ente Poste Italiane S.p.A. e con il passaggio dei lavoratori postelegrafonici dal regime previdenziale pubblicistico a quello privatistico, l'art. 53 della legge 27.12.1997, n. 449 ha dettato disposizioni applicabili a partire dalla stessa data della trasformazione dell'ex Ente Poste in S.p.A., prevedendo in particolare che al personale dipendente dalla società medesima spettano;

- "le prestazioni di assistenza e mutualità sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto Postelegrafonici";
- "il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto Postelegrafonici".

Per il periodo lavorativo antecedente la data della trasformazione "valgono le norme già in vigore per l'ente pubblico economico".

Per i dipendenti della società "sono fatti salvi i diritti gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza" (art. 53, co. 8)".

Prosegue poi la Citata normativa stabilendo che:

A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. al personale dipendente dalla società medesima spettano a) il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma.

A decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1952, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, dai 1° agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione, stessa che cura il trasferimento alla società «Poste italiane» del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo delle comunicazioni.

Alla luce di tali previsioni normative, nonché del citato art.3 più sopra riportato, occorre rilevare come il motivo di doglianza di parte ricorrente esplicitato nei ricorso introduttivo e concernente, sostanzialmente, la richiesta di liquidazione del trattamento di fine rapporto non già in maniera parcellizzata, bensì in via unitaria, ponendola a carico del gestore dell'I.post., sia fondato e come tale debba essere accolto.

Illegittimo deve ritenersi infatti, atteso il collocamento in quiescenza del lavoratore successivamente al 31\12\1997, la liquidazione del trattamento di fine rapporto nei due tronconi;

indennità di buona uscita sino alla privatizzazione delle poste avvenuta in data febbraio 1998 e T.F.R. successivamente.

Tale condotta, infatti, ravvisa nella specie un fenomeno successorio nel quale, pur mutando uno dei soggetti, il rapporto resta oggettivamente identico.

È appunto dalla continuità e prosecuzione del rapporto di servizio che viene fatta discendere l'impossibilità di un'autonoma liquidazione dell'indennità di anzianità, la quale presupporrebbe l'interruzione del rapporto.

Nel caso di specie, ciò non si è verificato, anzi: il legislatore ha ommesso di prevedere la

mancata previsione di due tempi e due modalità di liquidazione delle indennità di fine servizio, che perciò deve avvenire in unica soluzione ed al termine del rapporto, al fine di garantire una unicità della liquidazione sulla base dell'ultimo stipendio percepito così come previsto dalla normativa di cui al D.P.R. 1032\73. Per tali motivi tale domanda deve ritenersi fondata, con la conseguente condanna dei Gestore dell'Ipost convenuto in giudizio a rideterminare l'indennità di buonuscita erogata in base allo stipendio percepito dal lavoratore all'atto del collocamento in quiescenza.

Discende da ciò l'obbligo per l'Ipost a provvedere alla rideterminazione dell'aliquota IRPEF sulla base di quanto previsto ope legis al momento del collocamento in quiescenza del lavoratore.

In ordine all'ulteriore motivo di cui al ricorso introduttivo concernente il diritto del ricorrente a vedersi erogata l'indennità di buonuscita previa inclusione nella base contributiva di tutto quanto percepito con l'ultima busta paga, senza alcuna esclusione, comprese le competenze accessorie, attesa l'avvenuto recesso della parte ricorrente in ordine a tale capo del ricorso introduttivo, ed il difetto di prova al riguardo, lo stesso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, attesa la parziale soccombenza della parte resistente, a compensare per un terzo le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1500,00 oltre Iva e GAP, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da G. M., rigetta la domanda di rideterminazione del trattamento di fine rapporto alla luce della mancato computo dell'emolumento per 14 mensilità, attesa la sua infondatezza, nonché la richiesta di liquidazione nella base contributiva di tutto quanto percepito con l'ultima busta paga, senza alcuna esclusione.

Condanna la Gestione Commissariale Fondo Buona Uscita Poste Italiane S.p.A., in persona del Commissario ad acta, a rideterminare l'indennità di buonuscita erogata in base allo stipendio percepito dal lavoratore all'atto del collocamento in quiescenza, sulla base dell'ultima busta paga percepita e nei limiti previsti per legge, con applicazione delle aliquote IRPEF vigenti al momento del collocamento in quiescenza (1\6\2000).

Sussistono giusti motivi, attesa la parziale soccombenza della parte resistente, a compensare per un terzo le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1500,00 oltre Iva e CAP, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

LATINA, lì 19\12\2002

**IL GIUDICE DEL LAVORO
(DOTT. ALESSANDRO GATANI)**

Depositata in Cancelleria
Oggi 23-01-03
Il Cancelliere